

Vi comuniciamo che anche per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 è stata rinnovata la polizza RC Capofamiglia offerta **GRATUITAMENTE A TUTTI GLI ISCRITTI**.

Si tratta di una assicurazione – **MASSIMALE 500.000 EURO** – che assicura il risarcimento delle somme che ogni aderente alla Convenzione (così come il coniuge convivente, i figli minorenni anche non conviventi, altri familiari conviventi) sia tenuto a pagare a terzi quali civilmente responsabili per danni (morte, lesioni personali o danni a cose o animali) che possono accadere in relazione a:

- Fatti della vita privata
- Pratica sportiva in genere (escluse le competizioni di carattere agonistico o di sport estremo)
- Danni derivanti dalla conduzione di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione in cui l'iscritto e il suo nucleo familiare dimora abitualmente o saltuariamente nonché da proprietà o uso di apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento.
- Danni durante i lavori di ordinaria manutenzione purché effettuati da ditte autorizzate a svolgere tali attività.
- Danni causati da **PROPRIETÀ/POSSESSO DI ANIMALI DOMESTICI** con un limite di indennizzo pari a € 5.000,00 e una franchigia fissa di € 500,00 a carico dell'assicurato.
- Responsabilità derivante dalla proprietà di parchi, giardini alberi e aree scoperte impianti sportivi, garage purché di pertinenza del fabbricato.
- Danni causati a cose di terzi da incendio esplosione o scoppio del fabbricato con un limite di indennizzo di € 25.000,00 per anno assicurativo.
- Danni derivanti da spargimento d'acqua conseguente a occlusione o rottura accidentale di tubazioni la garanzia è prestata con un limite di indennizzo per sinistro pari a € 10.000,00 uno scoperto pari al 10% del danno e una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.

Non sono considerate persone terze il coniuge o il convivente, i genitori, i figli, i parenti e le persone che hanno un rapporto di lavoro o servizio con l'assicurato.

L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi e denunciati nel corso di validità del contratto avvenuti in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano, paesi dell'**UNIONE EUROPEA**.

L'assicurazione **NON COMPRENDE** i danni derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, agricole, artigianali svolte dall'Assicurato o dal suo nucleo familiare; derivanti da lavori di straordinaria manutenzione; derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità e ampliamento dei locali; derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di armi e dall'esercizio della caccia; derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di veicoli a motore e di natanti; causati a telefoni cellulari, smartphone, videocamere, fotocamere, tablet e televisori; da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; causati a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; e da furto o rapina e incendio.

Sul sito **WWW.AMINTAUILCA.IT** potete trovare tutti i dettagli e le istruzioni per denunciare un eventuale sinistro (entro i 30 giorni da quando l'assicurato ne è venuto a conoscenza).

Sottoscrivendo una polizza professionale con Aminta (vedete anche "VOI CON NOI 08/2023) il **massimale viene innalzato a 1.000.000**.